

STATUTO DELLA
FRATERNITA DI
MISERICORDIA DI AVELLINO

INDICE

CAPO 1°

CARATTERI E FINI DELLA FRATERNITA

- ART. 1) COSTITUZIONE DELLA FRATERNITA
- ART. 2) EFFETTI GIURIDICI
- ART. 3) SCOPO DELLA FRATERNITA
- ART. 4) PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE
- ART. 5) APPARTENENZA ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE
- ART. 6) STEMMA
- ART. 7) DIVISA
- ART. 8) PATRIMONIO E MODALITA' DI SOSTENTAMENTO DELLA FRATERNITA
- ART. 9) OPERE CARITATIVE
- ART. 10) DIVISA MORALE
- ART. 11) DISTINZIONI

CAPO 2°

**REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA FRATERNITA E
CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI**

- ART. 12) CATEGORIA DEI SOCI
- ART. 13) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
- ART. 14) AGGREGAZIONE DI DEFUNTI
- ART. 15) GLI ASPIRANTI FRATELLI
- ART. 16) I FRATELLI "ORDINARI o EFFETTIVI"
- ART. 17) I GRUPPI E/O SPECIALITA'.
- ART. 18) SOSTENITORI NON SOCI
- ART. 19) I FRATELLI BENEMERITI
- ART. 20) IL PRESIDENTE BENEMERITO
- ART. 21) I FRATELLI ONORARI
- ART. 22) PRINCIPI MORALI DEGLI ASSOCIATI
- ART. 23) SOSTEGNO ALLA FRATERNITA
- ART. 24) ATTIVITA CARITATIVE SPECIALI - ATTIVITA' TECNICO-SANITARIE
- ART. 25) FRATELLI PROVENIENTI DA ALTRE MISERICORDIE

CAPO 3°

DOVERI E DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

- ART. 26) DOVERI DEI SOCI
- ART. 27) DISCIPLINA DEI SOCI
- ART. 28) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

CAPO 4°

GOVERNO DELLA FRATERNITA

- ART. 29) ORGANI DELLA FRATERNITA
- ART. 30) DURATA DEGLI INCARICHI NEGLI ORGANI SOCIALI
- ART. 31) DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 32) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 33) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 34) MODALITA' D'INVITO E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 35) IL PRESIDENTE
- ART. 36) IL VICE PRESIDENTE
- ART. 37) IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
- ART. 38) IL CONSIGLIERE AMMINISTRATORE
- ART. 39) IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA
- ART. 40) L'ISPETTORE DEI SEVIZI
- ART. 41) IL COLLEGIO PROBIVIRALE DEI CUSTODI DELLE COSTITUZIONI
- ART. 42) IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E L'ORGANO DI CONTROLLO
- ART. 43) IL CORRETTORE (ASSISTENTE SPIRITUALE)
- ART. 44) LE ASSEMBLEE
- ART. 45) L'ASSEMBLEA ORDINARIA
- ART. 46) L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
- ART. 47) MODALITA' DELLE ASSEMBLEE
- ART. 48) ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI
- ART. 49) RECESSO DALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA
- ART. 50) RIFORMA DELLO STATUTO
- ART. 51) REGOLAMENTO GENERALE, NORME DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE
- ART. 52) GESTIONE STRAORDINARIA
- ART. 53) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA FRATERNITA
- ART. 54) ARBITRATO
- ART. 55) NORMA TRANSITORIA
- ART. 56) NORMA GENERALE

**STATUTO DELLA
FRATERNITA DI MISERICORDIA DI AVELLINO ODV**

**CAPO 1°
CARATTERI E FINI DELLA FRATERNITA**

Art.1) COSTITUZIONE DELLA FRATERNITA

E' costituita dal 1981 in Avellino alla Piazza Perugini l'associazione, Ente del Terzo Settore, denominata:

= FRATERNITA DI MISERICORDIA DI AVELLINO ODV =

con sede legale in Avellino (AV) in via Padre Romualdo Formato snc.

E' sodalizio di volontariato con finalità educativo-religiose dell'uomo nella sua totalità a mezzo di opere di umana fraternità in ogni settore d'intervento e di soccorso compresa la donazione del sangue degli organi, nell'ispirazione cristiana fondata sull'Evangelo e sull'insegnamento caritativo della Chiesa.

Art.2) EFFETTI GIURIDICI

La Fraternita ODV è costituita come associazione di fratelli secondo gli articoli 18 e 38 (comma terzo) della Costituzione della Repubblica Italiana.

La FRATERNITA DI MISERICORDIA DI AVELLINO ODV è costituita agli effetti giuridici come un Ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato. La Fraternita di Misericordia di Avellino ODV è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Art.3) SCOPO DELLA FRATERNITA

La Fraternita ODV è una Associazione di Fratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche e svolge attività con esclusivo carattere di beneficenza.

L'attività è svolta prevalentemente in sede locale ed in sede regionale nonché attraverso la partecipazione alle iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La scelta delle singole opere caritative da porsi in atto dalla Fraternita è di competenza del Consiglio Direttivo secondo le circostanze e le possibilità della Fraternita.

La Fraternita di Misericordia di Avellino ODV può svolgere in via esclusiva o prevalente --per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale-- le seguenti attività:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) può promuovere la donazione del sangue e degli organi;
- e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- k) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- l) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- m) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- m) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- o) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale e iniziative di agricoltura sociale;
- p) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Fraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e

regolamentare.

Le suddette attività diverse vengono individuate dal Consiglio Direttivo.

Art.4) PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE.

La Fraternita non potrà partecipare né aderire a iniziative e manifestazione di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

Art.5) APPARTENENZA ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE

La Fraternita fa parte di diritto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne accetta lo statuto e ne costituisce la rappresentanza locale.

Il Presidente della Fraternita rappresenta la Fraternita nella Confederazione Nazionale e nelle relative assemblee con diritto di elettorato attivo e passivo.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa della Fraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli iscritti della Fraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei fratelli delle Misericordie Italiane rappresentate dalla stessa Confederazione, nonché l'impiego di mobilitazione caritativa in caso di calamità generali.

Art.6) STEMMA

Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie d'Italia nel modello approvato dalla confederazione nazionale.

E' rappresentato da un ovale con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche lettere F/M (*Fraternitas Misericordiae*).

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema senza altre modifiche.

Art.7) DIVISA

La divisa della Fraternita, da usare in particolari cerimonie (religiose e funebri), è costituita da una veste nera, semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero, con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

Per i servizi di volontariato svolti dai fratelli di Misericordia sarà adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art.8) PATRIMONIO E MODALITA' DI SOSTENTAMENTO DELLA FRATERNITA

La Fraternita trae i mezzi necessari ai propri fini dalle rendite patrimoniali, dalle quote e dalle elargizioni degli iscritti, dalle oblazioni delle popolazioni o di benefattori, dai contributi, da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente, dalle donazioni e lasciti testamentari, da attività commerciali e produttive marginali e compatibili con le norme di legge e dall'esercizio di iniziative volte a ricevere in carità per restituire in carità.

La Fraternita può trarre i mezzi necessari anche dalle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, che possono anche essere realizzati da:

a) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

b) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

c) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

Il fondo comune costituito --a titolo esemplificativo e non esaustivo-- da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'associazione, non è ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art.9) OPERE CARITATIVE

Le opere caritative della Fraternita e degli iscritti sono gratuite. La Fraternita potrà accettare dai beneficiari dei servizi una oblazione come contributo alle spese vive del servizio, non a titolo di corrispettivo, esclusa qualunque forma di compenso per il sodalizio o per l'opera prestata dai fratelli.

Art.10) DIVISA MORALE

Il volontariato è la divisa morale di tutti i fratelli in ogni loro prestazione di attività.

E' severamente proibito per i fratelli e l'accettazione di qualsiasi forma di compenso sia diretta che indiretta. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La Fraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. La Fraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il fratello e la sorella di Misericordia ricevono dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e con l'espressione del tradizionale motto: "Dio ti renda merito!".

Art.11) DISTINZIONI

A promuovere tra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di carità potranno essere concesse ai fratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA FRATERNITA E **CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI**

Art.12) CATEGORIA DEI SOCI

Tutti gli iscritti al sodalizio --a qualunque categoria appartengano-- sono chiamati col nome tradizionale di "Fratello" e "Sorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base della Fraternita.

Per essere iscritti alla Fraternita come aspiranti fratelli occorre essere di principi e di condotta cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. La Fraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari. La Fraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'iscrizione alla categoria degli aspiranti fratelli avviene su domanda presentata al Consiglio Direttivo, che entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.

Potrà essere ammesso come socio la persona che, pur non appartenendo alla religione cattolica, aderisca alla ispirazione cristiana del sodalizio e si proponga di farne attestazione nell'esercizio delle opere caritative della Fraternita.

I Soci si distinguono in quattro categorie:

- a) Fratelli effettivi;
- b) Fratelli benemeriti;
- c) Presidente benemerito;
- d) Fratelli onorari;

Oltre a queste categorie, sono previste le figure degli Aspiranti Fratelli e dei Sostenitori non Soci, i quali, non essendo iscritti, non hanno alcun diritto elettivo attivo o passivo.

I fratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Fraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione *fax* o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Art.13) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde o per dimissioni, o per decadenza, o per esclusione come meglio specificato negli articoli seguenti.

Art.14) I SOCI DEFUNTI

Sono considerati sostenitori della Misericordia tutte le persone non socie, che contribuiscono al sostentamento della Fraternita con donazioni di qualsiasi genere, non partecipando però agli organi sociali della stessa.

Sono considerati tali anche i defunti, i cui familiari desiderino farne suffragio *post mortem* mediante una donazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art.15) GLI ASPIRANTI FRATELLI

Gli aspiranti Fratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Fratelli effettivi.

L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Fratelli passano alla categoria dei Fratelli Effettivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Consiglio Direttivo. Il passaggio può essere spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Fratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

Art.16) I FRATELLI "ORDINARI o EFFETTIVI"

I Fratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Fraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Fraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

Sono tenuti al pagamento delle contribuzioni stabilite per tale categoria.

Art.17) I GRUPPI E/O SPECIALITA'

Il Consiglio Direttivo può costituire nell'ambito delle opere statutarie gruppi e/o specialità a cui possono aderire i fratelli ordinari ed aspiranti.

Per ciascun gruppo e/o specialità il Consiglio Direttivo può nominare un Responsabile scegliendolo tra i fratelli e i ordinari e delega un Consigliere al coordinamento del gruppo.

Il Responsabile del gruppo organizza e vigila sullo svolgimento delle prestazioni del gruppo secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere delegato del gruppo rappresenta il gruppo nell'ambito del Consiglio Direttivo.

Un fratello o sorella può essere responsabile di più gruppi, un Consigliere può essere coordinatore di uno o più gruppi a giudizio del Consiglio Direttivo.

Il Responsabile del gruppo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo se convocato e con voto consultivo.

La Fraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art.18) I SOSTENITORI NON SOCI

Il Sostenitore non socio contribuisce soltanto al sostentamento della Fraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa. Per quanto riguarda la specificità di tale figura residuale si rimanda al Regolamento interno. Essi sostengono moralmente e materialmente la Fraternita.

Art.19) I FRATELLI BENEMERITI

I fratelli benemerite sono coloro che, iscritti alla Fraternita, hanno dato prestigio all'Associazione per opere e/o attività e/o collaborazioni di rilievo.

Per essere nominati fratelli benemeriti è necessaria la proposta al Consiglio Direttivo da parte del Presidente, o di almeno tre Consiglieri, o di almeno 15 fratelli effettivi. I fratelli benemeriti devono aver svolto almeno 20 anni di servizio.

Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la proposta con provvedimento motivato.

I fratelli e i benemeriti acquisiscono tutti i diritti sociali dei fratelli effettivi a decorrere dal momento della consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

Art.20) IL PRESIDENTE BENEMERITO

Il Consiglio Direttivo può nominare Presidente Benemerito una o più persone che, iscritti all'associazione, abbiano particolari meriti per i servizi eccezionali prestati a favore della Fraternita, in virtù della loro arte, mestiere, professione, e personale capacità o dedizione, o per aver per molti anni fatto parte del Consiglio Direttivo, acquistandosi il diritto ad un'attestazione di riconoscenza.

Per essere nominati Presidente Benemerito è necessaria la proposta al Consiglio Direttivo da parte del Presidente, dal Correttore o di almeno tre Consiglieri, o di almeno 10 fratelli effettivi.

Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la proposta con provvedimento motivato.

L'onorificenza può essere conferita anche *post-mortem*.

I Presidenti Benemeriti possono prendere parte, e saranno sempre invitati, a tutte le adunanze del Consiglio Direttivo ove possono esprimere il loro parere a titolo consuntivo in ogni argomento discusso.

Art.21) I FRATELLI ONORARI

I fratelli onorari sono coloro che, non precedentemente iscritti alla Fraternita, in considerazione di particolari e straordinari meriti acquisiti per aver contribuito, in virtù della loro arte, mestiere, professione, e personale capacità o dedizione, a sostenere la Fraternita nel raggiungimento dei suoi fini istituzionali o per averle dato un particolare contributo di opera o di prestigio, sono nominati tali dal Consiglio Direttivo.

Per essere nominati fratelli onorari è necessaria la proposta al Consiglio Direttivo da parte del Presidente, del Correttore, o di almeno tre Consiglieri, o di almeno 25 fratelli effettivi.

Il Consiglio Direttivo accetta o respingela proposta con provvedimento motivato.

L'onorificenza può essere conferita anche *post-mortem*.

I fratelli onorari acquisiscono i diritti sociali dei fratelli aspiranti a decorrere dal momento della nomina.

Art.22) PRINCIPI MORALI DEGLI ASSOCIATI

Per essere iscritti alla Fraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali.

Art.23) SOSTEGNO ALLA FRATERNITA

I fratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e/o con la loro opera i fini istituzionali della Fraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo secondo la categoria di appartenenza.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art.24) ATTIVITA' CARITATIVE SPECIALI - ATTIVITA' TECNICO-SANITARIE

Nell'esercizio delle finalità istituzionali dell'Ente, il Consiglio Direttivo promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei fratelli con ogni mezzo idoneo ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Per fiancheggiare nella località le opere della Fraternita e reperire aiuti finanziari per le opere stesse potrà essere costituito --ad iniziativa di fratelli, sorelle e di cittadini amici della Fraternita e con l'approvazione del Consiglio Direttivo-- un

"Comitato Pro Misericordia" con gestione e responsabilità propria, delle cui risultanze il Comitato darà comunicazione al Consiglio Direttivo della Fraternita.

Art.25) FRATELLI PROVENIENTI DA ALTRE MISERICORDIE.

La fraternita nello spirito di solidarietà verso le altre Confraternite di Misericordia consente l'ammissione tra i propri iscritti di un fratello o sorella appartenente ad altra Confraternita in caso di trasferimento del di lui domicilio stabile nel territorio della Fraternita, qualora ne sia presentata dall'interessato relativa domanda.

L'ammissione è fatta d'intesa con la Confraternita da cui il postulante proviene seguendo i criteri di accesso di cui agli articoli 15 e 16 e con delibera favorevole del Consiglio Direttivo.

CAPO 3°

DOVERI E DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Art.26) DOVERI DEI SOCI

Tutti gli iscritti debbono:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Fraternita, e sul piano generale, della Confederazione Nazionale;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'associazione che nella vita privata;
- c) se fratelli effettivi o iscritti a speciali settori operativi, disimpegnare diligentemente i servizi e con spirito di umana e cristiana carità;
- d) collaborare alle iniziative della Fraternita e presenziare le riunioni;
- e) partecipare alle iniziative generali promosse dalla Confederazione Nazionale.

Art.27) DISCIPLINA DEI SOCI

Gli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti previa contestazione scritta dell'addebito con invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio Direttivo le loro deduzioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

Contro i provvedimenti di cui ai commi a, b, c, l'interessato potrà proporre ricorso, entro 15 giorni dalla contestazione dell'addebito da parte del Consiglio Direttivo, al Collegio Probivirale che decide in via definitiva sentito il reclamante ed il Presidente entro i successivi 120 giorni .

I provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) sono di competenza del Consiglio Direttivo.

I provvedimenti di cui alla lettera d) sono di competenza dell'Assemblea.

Art.28) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per dimissioni, decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il fratello o sorella presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di associato.

Si perde per decadenza:

- a) ove nell'iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali previsti per la categoria di cui il fratello o sorella appartiene, oppure ove l'iscritto si renda incompatibile coi principi spirituali e morali cui la Fraternita si ispira;

b) qualora l'iscritto, nonostante il richiamo persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo Statuto oppure rimanga moroso per oltre un anno nel pagamento della quota sociale pur essendovi in grado di assolvervi.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Fraternita.

Il provvedimento potrà essere revocato ove siano venute a cessare le cause della radiazione, previa nuova domanda da presentarsi dal postulante al Consiglio Direttivo, il quale delibererà se riconferire al postulante i diritti personali di cui godeva in precedenza.

La qualità di socio si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Fraternita.

Il provvedimento è proposto motivatamente dal Consiglio Direttivo all'Assemblea su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di esclusione dei relativi motivi il Consiglio Direttivo dà comunicazione raccomandata all'iscritto, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni le quali saranno rese note all'Assemblea assieme alle deduzioni del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Contro il provvedimento di decadenza e di esclusione l'iscritto può ricorrere all'Autorità Giudiziaria nei modi e termini previsti dalla normativa vigente all'atto dell'evento.

CAPO 4°

GOVERNO DELLA FRATERNITA

Art.29) ORGANI DELLA FRATERNITA

Sono organi della Fraternita:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di controllo;
- e) l'Assemblea.

Art.30) DURATA DEGLI INCARICHI NEGLI ORGANI SOCIALI

Tutti gli incarichi negli organi sociali (ad eccezione del Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni di cui all'art. 41) durano quattro (4) anni.

Ove in un organo sociale si verifichi la vacanza di un membro, succede il primo dei non eletti.

Qualora l'elezione del membro cessato non sia avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta dall'Assemblea nella prima riunione successiva alla vacanza.

Non sono eleggibili negli organi sociali i fratelli che rivestono cariche politiche di qualsiasi genere. Parimenti i fratelli che si intendono candidare a competizioni elettorali dovranno sospendersi dalla carica almeno un mese prima della consultazione elettorale.

I membri di tutti gli organi sociali non sono rieleggibili nello stesso organo sociale per oltre due mandati consecutivi

Art.31) DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo della Fraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea.

In particolare:

- a) provvede alla amministrazione della Fraternita ivi compreso l'acquisto di mobili e di automezzi. Peraltro non sono in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico e artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Fraternita. Per l'acquisto, la vendita o la permuta di immobili o per la creazione di passività ipotecarie è necessaria la deliberazione dell'Assemblea;
- b) provvede alle nomine previste dal presente Statuto e a ogni altra nomina eventualmente occorrente;
- c) delibera i regolamenti organizzativi necessari al buon funzionamento del Sodalizio e le norme speciali;
- d) delibera in ordine alla pianta organica e allo stato giuridico ed economico del personale dipendente e adotta i relativi provvedimenti attuativi;
- e) provvede all'ammissione dei fratelli e alla assegnazione delle relative categorie;
- f) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- g) predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
- h) delibera le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'istituzione, ivi comprese la costituzioni organismi, enti, sezioni ed imprese sociali, non riservate alla competenza dell'Assemblea;
- i) delibera sull'accettazione di eredità e legati da farsi sempre con beneficio d'inventario;
- l) delibera sulle liti e nomina i rispettivi patroni;
- m) prende d'urgenza i provvedimenti che appaiono necessari nell'interesse del sodalizio salvo la ratifica, quando del caso, dell'Assemblea;
- n) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque loro potere che i presenti capitoli non attribuiscono esplicitamente ad altri organi della Fraternita;
- o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei fratelli ordinari;
- p) autorizza il Presidente a comparire in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Fraternita;
- q) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di fratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della fraternita
- s) nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
- t) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti; provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- u) conferma o revoca l'ammissione dei nuovi aspiranti Fratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;
- v) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Direttivo, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari.

Art.32) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 45, è composto da un numero di membri, dispari e compreso tra 5 e 7, fissato dall'Assemblea nella riunione assembleare che precede ogni elezione.

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre appartenere alla categoria dei fratelli effettivi, di avere almeno due anni di anzianità di iscrizione e di non appartenere a confessione diversa dalla Chiesa Cattolica

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, Fratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Fratelli eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono eleggibili gli stipendiati o salariati della Fraternita.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere contemporaneamente eletti nel Collegio Probivirale, né nel collegio dei Sindaci Revisori.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione convocata dopo le elezioni, nomina nel suo seno:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente,
- c) il Consigliere - Segretario;
- d) il Consigliere - Amministratore.

Il Consiglio Direttivo delibera l'affidamento del servizio di tesoreria secondo la norma di cui all'art. 39.

Partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo, con voto consultivo:

- a) I Responsabili dei gruppi o specialità, l'Ispettore dei Servizi, consulenti e tecnici esterni, se espressamente convocati;
- b) I Presidenti Benemeriti;
- c) Il Presidente del Collegio Probivirale;
- d) Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori;
- e) Il Correttore.

Art.33) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si aduna normalmente una volta al mese nonché ogni qualvolta il Presidente per ragioni particolari lo ritenga necessario, oppure ove sia fatta domanda al Presidente da tre Consiglieri, oppure dal Presidente del Collegio Probivirale o dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori o dalla Presidenza della Confederazione Nazionale con motivata richiesta.

I membri che non intervengono a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti per decisione del Consiglio Direttivo dopo rimasti inutili due richiami scritti.

Art.34) MODALITA' D'INVITO E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'invito all'adunanza del Consiglio Direttivo è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata.

La convocazione è ritenuta valida anche se affissa all'albo sociale, oppure inviata via posta elettronica, oppure via *fax* almeno 5 giorni della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio Direttivo può essere

convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità. Trascorsa un'ora dall'ora indicata nell'invito, l'adunanza è valida con qualunque numero di presenti, purché non inferiore alla metà dei componenti dell'organo. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Art.35) IL PRESIDENTE

Il Presidente è il capo della Fraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale e la firma. Il servizio di Presidente è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

In particolare:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative del sodalizio e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le adunanze e le assemblee, secondo le disposizioni di convocazione emanate dal Consiglio Direttivo e ne tiene la Presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
- d) firma la corrispondenza e in unione col Segretario le carte e i registri sociali. Per i mandati di entrata e di uscita si osservano le disposizioni di cui all'art. 39, secondo comma;
- e) cura, congiuntamente al Segretario e al Consigliere Amministratore, la compilazione e la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) provvede alla compilazione dell'inventario delle cose di carattere storico ed artistico, nonché documenti storicamente interessanti della Fraternita. Di tale inventario sarà inviata copia autenticata dal Presidente alla Confederazione Nazionale e alla Sovrintendenza delle Belle Arti. Di tali cose il Presidente cura la personale vigilanza e custodia;
- g) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione verso la Fraternita;
- h) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

Art. 36) IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente; se assente o impedito lo supplisce nelle funzioni.

Art.37) IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Il Consigliere-Segretario redige i verbali, è consegnatario delle carte e dell'archivio della Fraternita, cura la corrispondenza, tiene i libri sociali, coadiuva il Presidente nella tenuta degli inventari di cui alla lettera e) e alla lettera d) dell'art. 35, coadiuva il Consigliere Amministratore nella tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Segretario per la collaborazione col Segretario nei relativi compiti.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo fra i dipendenti o i volontari della Fraternita, nel qual caso ne dovrà essere tenuto conto ai fini della composizione del Consiglio Direttivo. In tal caso partecipa alle riunioni non con voto deliberativo, ma solamente con voto consultivo.

Art.38) IL CONSIGLIERE AMMINISTRATORE

Il Consigliere-Amministratore, in collaborazione con il Presidente e con il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Fraternita, dei Gruppi e delle specialità firmando i relativi documenti; provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e redige i bilanci in unione al Consiglio Direttivo.

Art.39) IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA

Al consigliere-amministratore, sotto la vigilanza del consiglio direttivo, è affidata la tenuta del servizio finanziario di cassa e di tesoreria della Fraternita.

Il servizio di tesoreria e di tenuta della cassa può essere affidato ad uno o più istituti di credito scelti dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli incassi ed i pagamenti, (come anche i mandati di entrata e di uscita del servizio di tesoreria se istituito), sono ritenuti validi e costituiscono titolo di scarico per il tesoriere e/o l'amministratore soltanto se riportanti la firma congiunta del Presidente (o in sua assenza del vice presidente) e del Segretario (o in sua assenza del Consigliere Amministratore).

Art.40) L'ISPETTORE DEI SERVIZI

Qualora le attività di intervento della Fraternita ne dimostrino la opportunità, il Consiglio Direttivo nomina un Ispettore dei Servizi, il quale ha la direzione dei servizi di carità e di soccorso.

La funzione di Ispettore dei Servizi può essere svolta da un fratello o sorella ordinario o da un lavoratore esterno con rapporto libero professionale o di lavoro anche flessibile.

Art.41) IL COLLEGIO PROBIVIRALE DEI CUSTODI DELLE COSTITUZIONI

Il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea con le modalità di cui agli articoli 45 e 48 fra i fratelli ordinari con almeno due anni di anzianità di iscrizione e con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e che abbiano dimostrato attaccamento alla Fraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme e le limitazioni di cui all'art. 32 comma 3 e 4. Tali limitazioni trovano applicazione anche nel caso di nomina di ascendenti e discendenti, fratelli suocero e genero in organi diversi della Fraternita.

Il Collegio elegge, nel corso della prima riunione successiva alle elezioni il suo Presidente.

I membri durano in carica otto anni e possono essere rieletti.

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente quando vi sia materia di decisione di sua competenza.

I membri del Collegio possono essere invitati a particolari adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto a voto.

Spetta al Collegio:

- a) vigilare sull'esatta osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi della Fraternita;
- b) interpretare --in caso di divergenze-- le norme dello Statuto e dei regolamenti sentito il parere della Confederazione Nazionale;
- c) decidere sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti disciplinari del

Consiglio Direttivo nei loro confronti;

d) sostituire l'opera del Consiglio Direttivo quando questo rassegni le dimissioni o sia impedito eccezionalmente di funzionare fino alle nuove elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

I membri del Collegio Probivirale non possono essere contemporaneamente eletti nel Consiglio Direttivo, né nel collegio dei Sindaci Revisori. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Il Presidente del Collegio è componente di diritto del Consiglio Direttivo con solo voto consultivo.

Art.42) IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E L'ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio dei Sindaci Revisori cura il controllo dell'amministrazione della Fraternita.

Possono essere eletti nel Collegio dei Sindaci Revisori, con le modalità di cui agli articoli 45 e 48, fratelli ordinari con almeno due anni di anzianità di iscrizione e con particolari conoscenze in materia di gestione amministrativa ed economica della Fraternita.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme e le limitazioni di cui all'art. 30 e all'art. 32, comma 3 e 4.

Tali limitazioni trovano applicazione anche nel caso di nomina di ascendenti e discendenti, fratelli suocero e genero in organi diversi della Fraternita.

E' composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti i quali eleggono fra di loro il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario nel corso della prima riunione successiva alle elezioni.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci Revisori presenta al Consiglio Direttivo, al termine di ogni anno, la relazione sul bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati.

Qualora ricorrano i presupposti normativi, il Revisore o i revisori saranno nominati dal Consiglio Direttivo tra i soggetti aventi i requisiti di legge.

I membri del Collegio Sindacale non possono essere contemporaneamente eletti nel Consiglio Direttivo, né nel Collegio Probivirale.

Il Presidente del Collegio è componente di diritto del Consiglio Direttivo con solo voto consultivo.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del D.Lgs. 117/2017, la Fraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Art.43) IL CORRETTORE (ASSISTENTE SPIRITUALE)

Il Correttore (Assistente Spirituale) è nominato dal Vescovo e ratificato dal Consiglio Direttivo.

Il Correttore rimane in carica fino a sua sostituzione o successione.

Il Correttore cura l'osservanza dello spirito religioso nella Fraternita e la preparazione morale e spirituale dei fratelli svolge le particolari funzioni previste dal Regolamento Generale della Fraternita.

Il Consiglio Direttivo ratifica la nomina, qualora lo ritenga opportuno, in accordo col Correttore, un Cappellano per uno o più gruppi e/o specialità.

Il Correttore è fratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con diritto di voto.

Art.44) LE ASSEMBLEE

La Fraternita si aduna in duplice forma assembleare:

- a) Assemblea ordinaria;
- b) Assemblea straordinaria.

All'Assemblea ordinaria e all'Assemblea straordinaria:

- 1) partecipano i fratelli effettivi;
- 2) hanno diritto di voto i fratelli effettivi (art. 12, lettera a). Per la loro eleggibilità alle cariche sociali vale la norma di cui all'art. 32, secondo comma;
- 3) ogni socio con diritto di voto può delegare, per lettera, un altro fratello a votare per lui. Ogni fratello presente in Assemblea non può esser portatore di più di due deleghe.

L'associazione è obbligata a redigere il bilancio o rendiconto annuale, come previsto dalla legge 266/91 (art. 3, comma 3), e comunque dalla normativa in materia di cui al citato D.Lgs. 117/2017.

Art.45) L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre.

L'Assemblea:

- a) delibera sul resoconto morale e finanziario e sul bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti presentato dal Consiglio Direttivo, cui sarà accompagnata la relazione dei Sindaci e, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) nomina, se necessario, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) delibera sulle altre materie di sua competenza;
 - d) delibera nella riunione che precede ogni quadriennio, in merito alla nomina della Commissione Elettorale per il rinnovo delle cariche sociali, fissa la data, ora e luogo delle elezioni e stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - e) delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
 - f) assume i provvedimenti di esclusione dei fratelli ai sensi dell'art. 28, comma 6.
- Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio Direttivo l'Assemblea dispone la votazione per il rinnovo quadriennale del Consiglio Direttivo applicando le disposizioni di cui all'art. 48.

Art.46) L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo in qualunque periodo nei seguenti casi:

- a) quando il Consiglio Direttivo ne ritenga l'opportunità per gravi motivi;
- b) quando ne sia stata fatta richiesta dalla Confederazione Nazionale per problemi della Fraternita di particolare rilevanza o per iniziative di carattere generale;
- c) quando almeno un decimo dei soci ordinari ne faccia domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo;
- d) quando il Collegio dei Revisori per gravi e motivate ragioni ne richieda al Consiglio Direttivo la convocazione;
- e) Quando sono previste modifiche allo Statuto.

Nei casi in cui alle lettere b), c), d) ed e) il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea entro il mese successivo alla richiesta.

Art.47) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è fatta a mezzo di avviso personale da comunicarsi alla residenza dei soci o a mezzo pec almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici.

In casi di particolare urgenza, dovuti ad eventi eccezionali, l'Assemblea straordinaria potrà essere convocata con avviso esposto nella sede sociale nonché mediante manifesti da affiggersi in pubblico oppure a mezzo di strumenti telematici e di comunicazione con larga diffusione almeno cinque giorni prima di quello stabilito.

Gli inviti (o gli avvisi) di convocazione dovranno indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in mancanza del medesimo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Le Assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei fratelli ordinari ed in seconda convocazione con qualunque numero dei fratelli presenti o rappresentati, sempreché tale numero sia superiore almeno al doppio dei componenti il Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni assembleari è necessario il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano o per scrutinio segreto (secondo scelta dell'Assemblea).

Nelle delibere concernenti il bilancio o il resoconto morale e finanziario presentati dal Consiglio Direttivo i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale non hanno voto.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Per le Assemblee aventi oggetto "riforma dello Statuto" oppure proposta di "scioglimento della Fraternita" vigono le speciali disposizioni di cui agli articoli 50 e 51.

Art.48) ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Le elezioni per la nomina delle cariche sociali si svolgono nell'apposito giorno e nelle ore come fissato dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina una Commissione Elettorale composta da cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei fratelli effettivi .

La commissione elettorale è composta da un numero tra tre e cinque membri ed ha il compito di nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e redigere le liste dei candidati.

Le liste dovranno contenere complessivamente un numero maggiore degli eleggibili per ciascuna carica salvo quanto previsto dal successivo comma ottavo; in ogni caso è fatta salva la possibilità per il singolo socio, in possesso dei requisiti previsti, di candidarsi autonomamente e senza aderire ad alcuna lista.

Vengono proclamati eletti i soci che riportano il maggior numero di voti a prescindere dalla lista di appartenenza.

A parità di voti è eletto il socio avente maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternita, in caso di parità di iscrizione il più anziano di età.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni e convoca entro sette giorni gli eletti.

Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, l'Assemblea può decidere la presentazione da parte della Commissione Elettorale di liste contenenti un numero di candidati pari al numero degli eleggibili per ciascuna carica.

In tal caso, i votanti esprimono il voto con le modalità di cui al comma quinto.

Ogni avente diritto al voto può esprimere la sua preferenza per un massimo di 3 tre voti per il Collegio dei Probiviri, tre voti per il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Consiglio Direttivo.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo o preferenze per Fratelli o Sorelle non appartenenti alla categoria degli effettivi, saranno dichiarate nulle.

Le incompatibilità di cui all'articolo 32 comma secondo si estendono anche tra le figure di Presidente, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Art.49) RECESSO DALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa

ricondere ad una errata identificazione.

Art.50) RIFORMA DELLO STATUTO

La proposta di riforma dello Statuto è presentata al Consiglio Direttivo mediante motivata mozione sottoscritta da un numero di soci ordinari iscritti non inferiore a un decimo dei soci ordinari iscritti alla Fraternita.

La mozione è esaminata in riunione congiunta dal Consiglio Direttivo e dal Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni per il parere e sottoposta con tale parere al parere della Confederazione Nazionale.

Dopo l'esame della proposta e i pareri scritti di cui al comma precedente, il Presidente convoca una Assemblea Straordinaria con specifica indicazione degli articoli dello Statuto di cui è fatta proposta di riforma nonché con indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è trasmesso ai soci singolarmente e con le predette indicazioni non meno di quindici giorni prima della data dell'Assemblea e pubblicato in visibile maniera presso la sede sociale per lo stesso periodo, del che sarà certificato l'avvenuto adempimento dal Presidente e dal Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale, un dirigente della quale potrà presenziare alla Assemblea per illustrare il parere scritto dalla Confederazione.

Per l'approvazione da parte dell'Assemblea è prescritta la presenza di almeno tre quarti dei fratelli ordinari e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Non è consentita l'applicazione delle norme e delle maggioranze ridotte previste per le assemblee in seconda convocazione.

Non possono essere oggetto di riforma se non ad unanimità di voti dei presenti ai sensi del precedente comma sesto i seguenti articoli:

art. 1 (ad eccezione della modifica della via in cui è ubicata la sede legale); art. 3 (comma primo e terzo); art. 4; art. 5; art. 10 (primo comma); art. 11; art. 43; art. 51; art. 52, i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia di una Fraternita di Misericordia e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Art.51) REGOLAMENTO GENERALE, NORME DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE

L'Assemblea redige, a completamento delle norme del presente Statuto, e sentita la Confederazione Nazionale, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati dall'assemblea a normale maggioranza dei presenti, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari.

L'ordine del giorno di tale adunanza deve espressamente far menzione degli articoli del regolamento di cui si propone la modifica.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì a redigere un Regolamento Organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale.

Art.52) GESTIONE STRAORDINARIA

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Fraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito, o sia andata deserta, il Presidente della Fraternita segnala alla Confederazione Nazionale l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà anche essere presentata dal Presidente del Collegio Probivirale

delle Costituzioni o da un gruppo di fratelli effettivi o da un qualunque interessato. La Confederazione, dopo accertate le condizioni di anormalità e dopo dimostrate inutili eventuali forme di intervento per la ripresa della normale vita associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede alla provvisoria amministrazione della Fraternita procedendo poi alla convocazione degli organi sociali per la ripresa della normale attività del sodalizio.

Ove tale ripresa risulti impossibile, e ove la convocazione di una speciale Assemblea a tale proposito rimanga priva di esito, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione alla autorità governativa ai sensi dell'art. 27, ultima parte, codice civile nonché al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Art.53) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA FRaternita

La Fraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verifichino circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento, ne finché rimanga un numero di fratelli attivi in grado di svolgere anche in parte opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa da una Assemblea Straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente in carica o dal Commissario Straordinario di cui all'art. 54.

Per la delibera di scioglimento occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale, che interverrà alla Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per eventuale opera di aiuto alla risoluzione delle difficoltà della Fraternita.

Ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento, nomina un liquidatore possibilmente appartenente alla categoria dei soci ordinari o dei quadri dirigenti della Confederazione Nazionale.

In caso di mancata nomina il liquidatore è nominato dal Tribunale Civile ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni di attuazione del codice civile possibilmente in persona appartenente ad una delle categorie sopra indicate.

I beni della Fraternita residuati al netto dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione sono ceduti dal liquidatore per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando questo sarà in funzione.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42 *bis* c.c.

Art.54) ARBITRATO

Dopo la conclusione della procedura davanti al Collegio dei Probiviri ed entro sei mesi dalla data della comunicazione formale della decisione di cui all'articolo 43 41, comma 7, lett. c), del presente Statuto, è consentito l'esperimento dell'Arbitrato.

1. L'Arbitrato ha natura irrituale.

2. Il Lodo arbitrale deve essere pronunciato nel termine di centottanta giorni.

3. L'Arbitro può sospendere, in via cautelare, l'efficacia esecutiva delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Qualora la Fraternita sia soccombente è obbligata al pagamento in toto delle spese per entrambi le parti.

Art.55) NORMA TRANSITORIA

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento della stessa all'Albo del Volontariato e/o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo della Fraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Fraternita di Misericordia.

Art.56) NORMA GENERALE

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017, integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Certifico io sottoscritto dott. Fabrizio Virginio Pesiri, Notaio in Avellino, iscritto al ruolo dei Distretti Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, che la presente è copia su supporto informatico in formato PDF conforme all'originale, formato in originale su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte di me Notaio, ai sensi dell'art. 68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Avellino, 11 agosto 2020

Firmato: Fabrizio Virginio Pesiri

